

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le pari opportunità, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia ; **emana il seguente decreto-legge**

CAPO I

Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione **e controllo del territorio**

Articolo 6

(Piano straordinario di controllo del territorio).

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, nell'art. 61, comma 22 del decreto legge 25 giugno 2008, n . 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n . 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei Vigili del Fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole " con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009", contenute nell'ultimo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti : "con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri della Funzione pubblica, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009".

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n . 181, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di 100 milioni di euro, al fondo

per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione di cui alla Missione Fondi da ripartire - Programma Fondi d'assegnare - cap 3001 del bilancio del Ministero dell'interno, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico.

3. I Sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, previa intesa con il Prefetto che ne informa il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto . Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinati gli ambiti operativi, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

5. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di video-sorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

6. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di video-sorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione .

Tratto dalla rete da Gianfranco Battiston, stralcio che riguarda il controllo del territorio (LE RONDE).